## LA CHIMICA ALLO SPECCHIO




Claudio Della Volpe UNITN, SCI, ASPO-ITALIA claudio.dellavolpe@unitn.it

## **BIOTECNOLOGIE E CHIMICA**

## Biotecnologie e chimica

Le biotecnologie sono definite internazionalmente come "qualsiasi applicazione tecnologica che utilizza sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o processi per un uso specifico": si tratta di una definizione molto ampia e che ha dato origine a varie classificazioni come quella "a colori" mostrata nell'immagine sotto riportata. Essa è stata adottata a Nairobi il 22 maggio 1992, nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica ratificata, ad oggi, da 196 Paesi.



Uno degli strumenti principali di cui si avvalgono le biotecnologie nella loro forma moderna è l'ingegneria genetica, ma non solo, e chiaramente i procedimenti chimici vi hanno un ruolo predominante ed essenziale. Non si dovrebbero discutere questi temi astraendoli dal contesto socio-economico in cui vengono gestiti. Se si fa questo il problema di base diventa non tanto l'aspetto chimico specifico ma le sue ricadute sociali ed ambientali. Non ho qui né il tempo né le competenze per discutere un tema così profondo ed ampio: mi limiterò quindi a riportarvi un articolo della convenzione dedicato alle biotecnologie e che, mi pare, dovrebbe essere alla base di ogni scelta a riguardo; a voi valutare se poi questo avvenga o no:

Articolo 19. Gestione della biotecnologia e distribuzione dei suoi benefici



- 1. Ciascuna Parte contraente adotta misure legislative, amministrative o politiche, a seconda dei casi, per garantire l'effettiva partecipazione alle attività di ricerca biotecnologica da parte delle Parti contraenti, in particolare dei paesi in via di sviluppo, che forniscono le risorse genetiche per tale ricerca e, ove possibile, in tali Parti contraenti.
- 2. Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure praticabili per promuovere e promuovere l'accesso prioritario, su base giusta ed equa, da parte delle Parti contraenti, in particolare dei paesi in via di sviluppo, ai risultati e ai benefici derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Tale accesso avverrà secondo condizioni concordate di comune accordo.
- 3. Le Parti esamineranno la necessità e le modalità di un protocollo che definisca procedure adeguate, compreso, in particolare, un accordo informato in anticipo, nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri di qualsiasi organismo vivente modificato derivante dalla biotecnologia che possa avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.
- 4. Ciascuna Parte contraente fornisce, direttamente o richiedendo a qualsiasi persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3, tutte le informazioni disponibili sull'uso e sulle norme di sicurezza richieste da tale Parte contraente nella manipolazione di tali organismi, come nonché tutte le informazioni disponibili sul potenziale impatto negativo degli organismi specifici interessati sulla parte contraente in cui tali organismi devono essere introdotti.